



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N.1145 DEL 8 novembre 2017**

**Istanza presentata dall'Azienda Ospedaliera Universitaria "Mater Domini" – Procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori straordinari e specialistici di pulizia dei condotti aeraulici e delle unità di trattamento di aria a servizio dell'edificio clinico A e del blocco operatorio - CIG 6789249981 - Importo a base di gara: 598.453,72 euro – S.A.: Azienda Ospedaliera Universitaria "Mater Domini"**

**PREC 259/17/L**

### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza di parere prot. n. 32946 del 2 marzo 2017, presentata dall'Azienda Ospedaliera Universitaria "Mater Domini" relativamente alla procedura di gara in epigrafe, con la quale veniva rappresentato che l'aggiudicazione disposta nei confronti del RTI Tesys Engineering s.r.l. – So. Ge. Ser. Technology s.r.l. – Entasys veniva contestata dalla società Firotek in quanto, nonostante il RTI fosse orizzontale sulla categoria richiesta dal bando OS 28, la relativa certificazione SOA risulterebbe essere posseduta solo dalla Tesys e non anche dalle altre componenti del raggruppamento, nonché in quanto il raggruppamento sarebbe privo del requisito del possesso del personale attestato ASCS;

VISTA l'istanza di parere medesima con la quale la stazione appaltante chiedeva di conoscere la legittimità dell'aggiudicazione nei confronti del RTI Tesys Engineering s.r.l. – So. Ge. Ser. Technology s.r.l. – Entasys anche in presenza della categoria prevalente OS 28 posseduta solo dalla Tesys e non anche dalle altre associate e anche se la certificazione ASCS in possesso solo delle partecipanti nella misura, anche se in percentuale, inferiore ai due anni;

VISTA la documentazione di gara e, in particolare, il punto 16 del bando concernente le condizioni minime economiche e tecniche per la partecipazione da cui risulta, tra l'altro, il possesso necessario dell'attestazione SOA concernente le categorie OS28, classifica II, prevalente e OG12, classifica I, scorporabile, nonché il possesso del personale qualificato e specializzato mediante l'attestazione ASCS, che dovrà essere comprovata dalla partecipante per la categoria di lavorazione inerente l'attività principale; requisito che le ditte dovranno dimostrare avendo



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

all'interno del proprio personale almeno due figure assunte a tempo pieno e certificate ASCS da almeno due anni prima della pubblicazione del bando;

VISTA la documentazione di gara e, in particolare il punto 16 del bando, laddove si precisa che in caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettere d), e), f) e g) del d.lgs. n. 50/2016, i requisiti devono essere posseduti nella misura di cui all'articolo 92 del d.p.r. n. 201/2010;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 19 luglio 2017;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie delle parti;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO, preliminarmente, che i requisiti di qualificazione attengono alle caratteristiche soggettive del concorrente che aspira all'aggiudicazione del lavoro, della fornitura o del servizio in gara e riguardano aspetti imprescindibili per valutare le potenzialità o le capacità dell'aspirante a realizzare quanto poi gli sarà aggiudicato;

CONSIDERATO che, relativamente ai raggruppamenti temporanei, si distingue tra quote di partecipazione, che esprimono la percentuale di presenza di un operatore all'interno del raggruppamento ed hanno riflessi sulle responsabilità di quel componente, e quote di esecuzione, che indicano la parte di lavoro, servizio o fornitura che sarà effettivamente realizzata da ciascun operatore economico di un raggruppamento;

CONSIDERATO che per i raggruppamenti temporanei l'ordinamento prevede una corrispondenza di capacità imprenditoriale, dimostrata attraverso i requisiti di qualificazione, e le quote di esecuzione da affidare, per non vanificare la previsione stessa di requisiti di qualificazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3666 del 7 luglio 2016);

CONSIDERATO, dunque, che è indispensabile che i raggruppamenti possiedano i requisiti di cui all'articolo 84, secondo la ripartizione prevista dall'articolo 92 del d.p.r. n. 207/2010;

RILEVATO che, l'articolo 92 del d.p.r. n. 207/2010, stabilisce che *«Per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

*posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate»; mentre, «Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente»;*

CONSIDERATO che, per raggruppamento orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria: la suddivisione dei lavori tra le imprese del raggruppamento è meramente quantitativa, i lavori sono omogenei perché appartenenti alla stessa categoria e tutti sono responsabili nei confronti della stazione appaltante solidalmente, perché tutti possiedono i requisiti ed eseguono le prestazioni contrattuali; mentre per raggruppamento di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale il mandatario realizza i lavori della categoria prevalente, mentre gli altri operatori realizzano i lavori della categoria scorporabile: la suddivisione dei lavori tra le imprese aderenti è qualitativa, i lavori sono disomogenei perché appartenenti a diverse specializzazioni e sussiste la responsabilità solidale del mandatario mentre i mandanti sono responsabili limitatamente all'esecuzione delle prestazioni di competenza;

CONSIDERATO altresì che, relativamente al raggruppamento orizzontale, questa Autorità ha sostenuto che l'espressione «l'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria» si riferisce ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione allo specifico appalto, in relazione alla classifica posseduta risultante dall'attestazione SOA e concretamente "spesa" ai fini dell'esecuzione dei lavori, e non in assoluto; la mandataria deve spendere i requisiti in percentuale maggioritaria nella specifica gara e per ognuna delle categorie presenti nella gara (determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012; delibera n. 1381 del 21 dicembre 2016);

RILEVATO che è principio generale in materia di contratti pubblici quello secondo cui nelle gare di appalto i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso,



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

senza soluzione di continuità (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato sez. V 23 febbraio 2017 n. 852, Adunanza Plenaria 20 luglio 2015 n. 8, Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012);

CONSIDERATO, inoltre, che questa Autorità ha già avuto modo di precisare che il procedimento di valutazione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione ad una gara d'appalto e quello di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione da parte dei concorrenti è di competenza della stazione appaltante e deve essere fondato su un *iter* logico-giuridico caratterizzato da logicità, razionalità e ragionevolezza (delibera n. 843 del 3 agosto 2016);

RITENUTO che, nel caso di specie, stante la lettera del bando di gara, i concorrenti sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nella misura di cui all'articolo 92 del d.p.r. n. 207/2010;

RILEVATO che, in sede di contraddittorio, il raggruppamento aggiudicatario ha rappresentato di aver partecipato come raggruppamento orizzontale e che, in ordine alla categoria OS28, posseduta solo dalla mandataria e non dalle altre imprese del costituendo RTI, non è necessaria alcuna attestazione da parte di organismi autorizzati per l'esecuzione dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro, in quanto le ditte mandanti partecipano l'una (So.Ge.Ser. Technology s.r.l.) per il 40% per un importo in quota pari a 148.077,48 euro, mentre l'altra (Entasys s.r.l.) per il 10%, per un importo in quota pari a 37.019,37 euro. Pertanto, le stesse dovranno solo dimostrare i requisiti tecnici, finanziari ed organizzativi previsti dalla normativa di settore, così come dichiarata in sede di gara;

RILEVATO che, per quanto concerne il requisito del possesso di almeno due unità di personale qualificato e specializzato mediante attestazione ASCS da almeno due anni, lo stesso raggruppamento aggiudicatario ha rappresentato di essere in possesso del requisito richiesto sommando un addetto certificato in quota della So.Ge.Ser. Technology s.r.l. e un addetto in quota Entasys s.r.l.;

RILEVATO che la stazione appaltante, nel formulare l'istanza, non ha fornito indicazioni specifiche sui requisiti dichiarati in sede di partecipazione e sulla composizione del raggruppamento;

RITENUTO conseguentemente che, fermo restando che spetta alla stazione appaltante, in ragione della documentazione prodotta in sede di partecipazione alla procedura, effettuare la verifica del possesso dei requisiti in capo al concorrente aggiudicatario nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate, qualora tale verifica dovesse confermare quanto sostenuto dal



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

concorrente aggiudicatario, la partecipazione, per i profili oggetto di contestazione, sarebbe legittima;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la stazione appaltante è tenuta a verificare in capo ai concorrenti il possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara nel rispetto delle disposizioni codicistiche e che, in esito a tale verifica, qualora fosse confermato quanto sostenuto dall'aggiudicatario, la sua partecipazione alla gara, per i profili oggetto di contestazione, sarebbe conforme alle relative norme in materia di contratti pubblici.

*Il Presidente*

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23 novembre 2017

Il segretario Maria Esposito